



L'anno duemilatredici, addì **14 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 27875 del 9 maggio 2013, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 17.05), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.36), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.27), prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.05), sig. Pasquale De Lorenzo, i rappresentanti degli studenti, Giuseppe Rodà (entra ore 16.05), Giovambattista Barberio, Francesco Mellace (entra alle ore 17.55), Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Federico Masini.

Assenti giustificati: prof. Guido Valesini.

Assenti: prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Vito Trinchieri e il rappresentante degli studenti Paolo Piccini.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

14 MAG. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA -
Area Affari Legali
Il Direttore
Dott. ss. *[Signature]* ~~Luciano Secorano~~

AREA AFFARI LEGALI
Ufficio dell'Ufficio
Affari Penali e Disciplinari
Avv. Giulia Russo
[Signature]

AREA AFFARI LEGALI
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capofila/Sottosegretario Disciplinare Docente
Dott. Antonio Leo
[Signature]

ART. 8 DELLO STATUTO - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA. INTEGRAZIONI.

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 23.4.2013, ha approvato il "Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari".

Ciò al fine di dare corso alle disposizioni contenute all'art. 10 della Legge 240/2010, come attuate dall'art. 8 dello Statuto vigente, e di consentire l'avvio del sistema disciplinare all'interno della Sapienza, anche tenuto conto dell'assetto organizzativo definito con la D.D. 2475 del 26.07.2012 (di riorganizzazione della Amministrazione Centrale) tramite, nella fattispecie, l'istituzione di una specifica struttura denominata Settore Disciplinare Docenti, all'interno dell'Ufficio Affari Penali e Disciplinari dell'Area Affari Legali.

In fase di revisione finale si è reso necessario apportare al testo approvato dal Senato Accademico, lievi ritocchi, alcuni di carattere formale, altri di mera precisazione di seguito evidenziati in carattere corsivo:

- art. 5 co. 4: inversione della lett. b) con la lett. d) e "irrogare la sanzione della censura, *entro i trenta giorni successivi*";
- art. 8 co. 1: "Il procedimento disciplinare si conclude *di norma, nel reciproco interesse delle parti*, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5";
- art. 9 co. 1: "*I termini* di durata di cui al precedente art. 8 *sono sospesi* fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso";
- correzione della numerazione degli articoli, essendo sfuggito il n. 15;
- art. 15 co. 5: *per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti.*

Del suddetto Regolamento e delle integrazioni precedentemente evidenziate, ne ha preso atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio c.a., il quale ha invitato il Rettore a sottoporre all'attenzione del Senato Accademico la seguente ulteriore modifica: aggiungere all'art. 10 co. 1, dopo le parole "svolgimento dell'attività assistenziale", aggiungere le parole "*fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali*" e dopo le parole "è soggetto" aggiungere le parole "*nei casi di gravissime mancanze ai doveri di ufficio*".

Il Presidente sottopone all'attenzione di questo consesso il testo definitivo di Regolamento contenente le integrazioni sopra richiamate (ed evidenziate in corsivo grassetto nel testo allegato) e invita il Senato Accademico a deliberare.



Senato
Accademico

Seduta del

14 MAG. 2013

Allegati parte integrante:

- Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

Allegati in visione:

- Delibera n. 202/13 del Senato Accademico, seduta del 23/04/2013;
- Presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, seduta del 7/05/2013

UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Affari Legali
 Il Direttore
 Dott.ssa Maria Ester Seirano

AREA AFFARI LEGALI
 Il Capo dell'Ufficio
 Affari Penali e Disciplinari
 Avv. Giulia Russo

AREA AFFARI LEGALI
 Ufficio Affari Penali e Disciplinari
 Il Capo del Settore Disciplinare Docente
 Dott. Antonio Lepo



DELIBERAZIONE N. 276/13

4 MAG. 2013

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l'art. 10 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012;
- VISTO** l'art. 8 dello Statuto della Sapienza, emanato con DR n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTO** il D.D. n. 2475 del 26.07.2012, con cui si è proceduto alla riorganizzazione della Amministrazione centrale;
- VISTA** la propria precedente delibera n. 202/13 del 23.4.2013;
- VISTA** la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, seduta del 7/05/2013;
- LETTA** la relazione;
- ESAMINATO** il testo del Regolamento allegato sottoposto in approvazione;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 31, maggioranza 16: con 30 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Spangher, Carlucci Aiello, Ciccarone, Nicolai, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valenza, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Fiori, Foschi, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, dei rappresentanti degli studenti Rodà, Barberio, Messano e 1 astensione del prof. Magrì.

DELIBERA

- di approvare il Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari, allegato quale parte integrante alla presente delibera, con le seguenti modifiche:
 - all'art. 3, comma 6, terzultimo rigo, dopo le parole "in tale periodo", aggiungere le parole "detto docente non può";



14 MAG. 2013

- all'art. 4, alla fine del comma 2, aggiungere la frase: "Essi sono designati dal Senato Accademico, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto. Alla seduta di designazione non partecipa il Rettore.";
 - all'art. 6, comma 3, dopo le parole "a mezzo R.A.R." aggiungere le parole "o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a certezza di ricezione";
 - all'art. 10, comma 1, dopo la parola "Sant'Andrea" aggiungere le parole "o altre strutture sanitarie convenzionate" e dopo le parole "alle sanzioni previste" modificare come segue "previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.".
- di dare mandato all'Amministrazione ad apportare al Regolamento le modifiche di carattere puramente formale e di coordinamento del testo.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.

Articolo 2

Sanzioni

1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono:

- a) la censura,
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno,
- c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

Art.3

Fattispecie

1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le seguenti ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta.

2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni al Codice etico dell'Università alle quali sia attribuita rilevanza disciplinare e quelle specificamente indicate dalla legge.

3. Sono sanzionabili con la censura i casi più lievi di mancanza ai doveri d'ufficio in particolare quelli connessi alla funzione docente e previste a norma di legge e di regolamento o di condotta irregolare che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

4. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un massimo di un anno le condotte accertate di grave insubordinazione nei confronti dell'Istituzione o dei relativi Organi istituzionali di vertice o in



pregiudizio di altri docenti, di studenti, di personale tecnico amministrativo, nonché di terzi, realizzate, in via esemplificativa e non esaustiva attraverso:

a) violazioni di leggi e regolamenti disciplinanti l'ufficio o la funzione ricoperta;

b) violazioni dei principi di cui al vigente Codice Etico segnalate al Collegio di Disciplina per l'adozione dei provvedimenti disciplinari;

c) atti, in genere, che ledano la dignità e l'onore del professore, tanto quale soggetto attivo che denigri la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi, quanto quale soggetto passivo destinatario di calunnie e/o diffamazioni, a prescindere dal mezzo utilizzato scritto, verbale, telematico od ulteriore o diverso.

5. Tali condotte rilevano anche se perpetrate in pregiudizio dell'immagine e/o del prestigio dell'Istituzione universitaria, quale comunità di docenti.

6. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esso connesse, e la perdita dell'anzianità di servizio per il tempo della sua durata. Il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione, a prescindere dalla durata di essa, incorre, quale sanzione accessoria, nella interdizione da incarichi istituzionali universitari per i successivi dieci anni solari; conseguentemente in tale periodo essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà o di Scuola o rivestire cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore.

7. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni si applica per le ipotesi di mancanza ai doveri di ufficio ovvero per le irregolarità di condotta di cui al precedente comma 4, ancorché caratterizzate da abitudine risultante in atti, anche lesivi della dignità e dell'onore del professore che siano connotati da maggiore gravità rispetto alle ipotesi ivi previste, nonché in riferimento ad ipotesi di grave insubordinazione.

Articolo 4

Il Collegio di Disciplina – Funzioni, composizione, decadenza dall'incarico di componente

1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.



2. Esso è composto da 9 docenti, 3 per categoria, quali membri effettivi e da altrettanti 9, parimenti distinti, quali membri supplenti, in regime d'impegno a tempo pieno, qualora in servizio: è garantita la prevalenza della componente esterna all'ateneo rispetto a quella interna.
3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere conclusivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e della terzietà in fase istruttoria.
5. La prima convocazione del Collegio dopo la nomina dei membri dello stesso, spetta al Rettore o suo Delegato; nella prima riunione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del Collegio. Questi designa un vice-Presidente che, ove del caso, subentra al Presidente in tutte le attività.
6. Il Presidente rappresenta il Collegio di Disciplina; spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori; la convocazione viene inviata ai componenti il Collegio con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla riunione, salvi i casi di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.
7. Nelle sedute successive alla prima, il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.
8. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
9. I componenti del Collegio di Disciplina sono nominati con provvedimento del Rettore che ne dispone la decorrenza della nomina.
10. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno purché connotati da attendibilità e fondatezza.
2. Questi possono consistere, in via esemplificativa, ma non esaustiva, in:
 - note, esposti, segnalazioni, comunque circostanziati;
 - articoli di giornale ovvero notizie assunte attraverso *mass media* e/o attraverso altri o differenti supporti informatici ovvero attraverso segnalazioni in via telematica;



- sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali;
 - segnalazioni provenienti dalla Commissione etica.
3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione, il Rettore promuove la procedura disciplinare mediante:
- a) contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni, laddove il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax,
 - b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario,
 - c) acquisizioni testimoniali, se ritenute utili,
 - d) formulazione definitiva di addebito.
4. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può:
- a) ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento, *ovvero*
 - b) inviare gli atti al Collegio di Disciplina formulando proposta motivata, *ovvero*
 - c) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica *ovvero*
 - d) irrogare la sanzione della censura, **entro i trenta giorni successivi**.
5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, previa comunicazione scritta al Rettore.

Articolo 6

Collegio di Disciplina: attività

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina, acquisita la documentazione trasmessa dal Rettore ai sensi dell'articolo 5, avvia l'istruttoria di competenza con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali e, se necessario, anche disponendo perizie ai fini dello svolgimento di indagini o dell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Nel corso dell'istruttoria sono previste l'audizione del Rettore, o di suo delegato ai sensi dell'articolo 18, lettera k) del vigente Statuto, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa dal Rettore, e l'escussione di testi, oltre che dell'incolpato, che ha comunque diritto ad essere sentito assistito eventualmente da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente all'atto di deferimento inviato dal



Rettore e alle conclusioni delle attività messe in essere dal Collegio di Disciplina.

3. La convocazione per l'escussione a difesa, da effettuarsi a mezzo R.A.R., deve prevedere un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima e la data fissata per l'audizione.

4. Il Collegio di Disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime, entro trenta giorni, parere conclusivo in ordine alla responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

5. Al termine dell'istruttoria il Presidente del Collegio provvede con propria delibera a dichiarare chiusa l'istruttoria, dandone comunicazione all'incolpato e trasmettendo gli atti dell'istruttoria con il relativo parere finale al Consiglio di Amministrazione.

6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di Disciplina può:

- a) proporre l'archiviazione, *ovvero*
- b) proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, *ovvero*
- c) rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura, *ovvero*
- d) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore.

7. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.

8. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:

- a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

9. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente o dal professore ordinario più anziano.

10. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del parere e dei relativi atti di cui al comma 5, in composizione ristretta, senza la partecipazione del Rettore e senza la rappresentanza degli studenti, presieduto dal Pro-Rettore vicario, infligge la sanzione o dispone



l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

11. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto dei casi di recidiva nella medesima violazione nell'arco di un quinquennio.

Art.7

Decadenza

1. I componenti del Collegio di Disciplina decadono irrimediabilmente dalla titolarità dell'incarico, con provvedimento rettorale, nell'ipotesi di assenza non giustificata e/o non tempestivamente comunicata per tre volte, anche non consecutive, in quanto preclusive del funzionamento del Collegio impedendo la partecipazione dei membri supplenti.

2. La decadenza dalla titolarità dell'incarico può essere disposta in via preventiva e cautelativa, nell'ipotesi in cui un componente del Collegio risulti coinvolto in fattispecie di rilevanza disciplinare quali, in via esemplificativa, violazioni di legge o regolamenti, mancanza di autorizzazione, e/o condotte abusive connesse all'incarico rivestito nonché per scorrettezze comportamentali ovvero a seguito di affermazioni diffamanti o che abbiano recato disdoro all'immagine dell'Ateneo ovvero per violazioni della riservatezza connessa all'incarico rivestito, anche senza pregiudizio dell'Amministrazione.

3. Le ipotesi di decadenza sono accertate dal Collegio, deliberate dal Senato Accademico e adottate con apposito provvedimento rettorale.

Art. 8

Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude **di norma, nel reciproco interesse delle parti**, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5.

2. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione di cui all'articolo 6, comma 10 non intervenga entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9

Sospensione del termine

1. **I termini** di durata di cui al precedente articolo 8 **sono sospesi** fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso e che ne impediscono il regolare funzionamento.



2. I termini procedurali possono essere sospesi per esigenze istruttorie per non più di due volte, per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione.

3. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art.10

Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere

1. Il personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico "Umberto I" e "Sant'Andrea", per le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, ***fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali***, è soggetto ***nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio*** alle sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999, previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito.

Art. 11

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica al Rettore nell'ipotesi di violazioni di rilievo disciplinare connesse e/o riferite alla carica per la durata della stessa, anche a seguito della cessazione della carica. In costanza di mandato rettorale le eventuali violazioni di carattere disciplinare a carico del Rettore possono dar luogo a responsabilità dinanzi ai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, III, IV, V e VI cpv. dello Statuto. Resta salva la possibilità di far valere le violazioni di rilievo disciplinare in questione dinanzi alle opportune sedi giudiziarie in presenza dei necessari presupposti in ogni tempo.

Articolo 12

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione aggravante quali la reiterazione nei comportamenti contestati disciplinarmente sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione. Le sanzioni devono essere coordinate con quelle previste dal Codice Etico per le violazioni ivi contemplate.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione.



3. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali ulteriori e diversi profili di responsabilità.

Articolo 13

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e al pregiudizio all'immagine istituzionale arrecato nella pubblica opinione per effetto della condotta in contestazione ancorché non ancora accertata, ma connotata da apparente fondatezza.
2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'articolo 3, comma 6.

Articolo 14

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare che deve essere concluso nei termini normativamente previsti senza beneficiare di proroghe in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale.
2. Qualora l'Amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva penale di condanna a carico del docente attiva in ogni caso il procedimento disciplinare con decorrenza dei termini dalla data ufficiale della conoscenza della sentenza penale definitiva di condanna, ancorché i fatti siano risalenti nel tempo.
3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della piena operatività del Collegio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Settore dell'Area Affari Legali individua i procedimenti disciplinari già avviati nei confronti dei docenti e restituiti dal Consiglio Universitario Nazionale, trasmettendo i relativi atti al Collegio.
2. Analogamente, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Rettore effettua la ricognizione delle situazioni suscettibili di rilievo disciplinare a carico del personale docente comunque rilevabili dagli atti esistenti presso l'Amministrazione.



3. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

4. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate in ordine cronologico e progressivo le sanzioni irrogate e i relativi destinatari.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti.